

Repertorio n.21487

Raccolta n.12058

ATTO DI DEPOSITO DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei
del mese di luglio

(26/7/2022)

In Udine, in un ufficio in Viale del Ledra n.27, ove richiesto.

Innanzitutto a me avv. Filippo Chiovari, notaio in Codroipo, iscritto nel Collegio notarile dei Distretti riuniti di Udine e Tolmezzo, si costituisce:

- PIZZIMENTI CHIARA, nata a Palmanova (UD) il 2 febbraio 1983, residente a Udine (UD), Via S. Margherita del Gruagno n. 38/2, C.F. dichiarato PZZCHR83B42G284Q, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui in appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente della:

-- "DESTINAZIONE VITA - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI UDINE ODV", con sede in Udine (UD), Viale Ungheria 22, con numero di Codice Fiscale e P.IVA 94008350301;

nel cui interesse mi dichiara di agire, comparente della cui identità personale e veste io notaio sono certo.

Si premette:

- che con delibera del 23 luglio 2022 l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione ha approvato il nuovo Statuto dell'Associazione medesima conformemente alle richieste della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità - Servizio Politiche per il Terzo Settore, pervenute con comunicazione del 21 giugno 2022, prot. 0036751/P.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, la signora PIZZIMENTI CHIARA nella sopracitata qualità, mi richiede di ricevere nei miei atti, ai fini della registrazione e del rilascio di copie, lo Statuto approvato dall'Assemblea dell'Associazione medesima nella seduta del 23 luglio 2022 che si compone di n. 19 (diciannove) articoli e che debitamente vidimato si allega al presente atto sotto la lettera **A)** a formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Del che richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo lo sottoscrive con me notaio in calce alle ore tredici (13:00).

Consta di un foglio scritto con mezzo meccanico ai sensi di legge da persona di mia fiducia da me diretta e di mia mano completato per due pagine intere e quanto fin qui della presente terza.

Firmato:



Notaio Filippo Chiovari

R E G I S T R A T O
a Uff. Ter. di Udine
il 29/07/2022
al n. 15615
Serie 1T

CHIARA PIZZIMENTI.

FILIPPO CHIOVARI NOTAIO - L.S.

STATUTO
"DESTINAZIONE VITA CAV UDINE ODV"

ARTICOLO 1

Denominazione - Normativa di riferimento - Sede - Durata - Ambito territoriale

1. E' costituita l'associazione denominata: **"DESTINAZIONE VITA - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI UDINE ODV"**, da qui in avanti denominata **"Associazione"**, che aderisce con vincolo federativo al **"Movimento per la Vita Italiano - Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di Aiuto alla Vita d'Italia"** (MpVI) e alla sua articolazione regionale.
2. L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti Interni ad esso subordinati, in conformità al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i. e, per quanto non previsto nelle citate fonti, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.
3. L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale della provincia di Udine.
4. Ha sede legale in Viale Ungheria 22 a Udine. La sede legale può essere trasferita con deliberazione dell'Organo di Amministrazione. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli associati ed agli uffici competenti.
5. L'Associazione risulta operativa in diversi punti di accoglienza dislocati nel territorio e potrà istituire, su deliberazione dell'Organo di Amministrazione, ulteriori uffici e/o sedi operative.
6. E' un'Associazione apartitica e si ispira ai valori cristiani ed ai principi democratici.

ARTICOLO 2

Scopo - Finalità - Attività

1. L'associazione opera per il bene comune e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace.
2. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito della famiglia naturale.
3. In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.
4. Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione della vita umana.
5. L'Associazione potrà svolgere prevalentemente in favore di terzi, ed in via principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (le lettere di riferimento sono quelle individuate nell'art. citato):

- I. (Lettera A) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- II. (Lettera C) Prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e s.m.i.;
- III. (Lettera D) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- IV. (Lettera G) Formazione universitaria e post-universitaria;
- V. (Lettera I) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- VI. (Lettera L) Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- VII. (Lettera R) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- VIII. (Lettera U) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- IX. (Lettera V) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;
- X. (Lettera W) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, della salute, di corretti stili di vita nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- XI. (Lettera Z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

6. L'Associazione si propone pertanto di:

a. Svolgere attività relative ad interventi e servizi sociali (Art. 1 co. 1 e 2, L. n. 328/2000 e s.m.i.) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e s.m.i.), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona in condizioni di bisogno, alla promozione della cultura della vita e della cultura del volontariato;

b. In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone in particolare di prestare gratuitamente, senza alcuna discriminazione, interventi quali:

I. Ascolto e dialogo personale per un accompagnamento volto a promuovere il valore della maternità e della vita e rimuovere eventuali cause di non accettazione del figlio;

II. Sostegno e particolare accompagnamento ai genitori in attesa di un figlio portatore di disabilità;

III. Sostegno morale, materiale ed economico a genitori in difficoltà;

IV. Supporto educativo ai genitori per accudire i loro figli in particolare nei primi anni di vita;

V. Consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficile;

VI. Corsi di accompagnamento alla nascita, pre e post-parto e di conoscenza dei metodi per la regolazione naturale della fertilità;

VII. Sostegno alle madri in depressione post parto;

VIII. Ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-parto possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità;

VIII. Aiuto a domicilio nei casi di necessità;

IX. Azioni di sensibilizzazione e responsabilizzazione di entrambi i genitori oltre che delle famiglie di origine, volte alla condivisione e al superamento di eventuali difficoltà, al fine di evitare che la responsabilità della maternità ricada esclusivamente sulla madre, restituendole così la libertà di una scelta di accoglienza;

X. Costante impegno nell'attivare e nel supportare una rete comunitaria e sociale che sostenga le mamme;

XI. Contatti e collaborazioni con enti di assistenza pubblica e privata, servizi sociali e sanitari, diocesi, parrocchie;

XII. Creazione o collaborazione con strutture di accoglienza di madri sole o con bambini;

XIII. Istituzione o collaborazione con strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri;

XIV. Sostegno umano, psicologico e morale rivolto alle donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;

XV. Sostegno anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio;

XVI. Ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo (lett. a, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017);

c. In riferimento alla promozione della cultura della vita, l'Associazione si propone in particolare di effettuare attività quali:

I. Educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo sin dal concepimento; formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione;

II. Sensibilizzazione della comunità e della società sul valore intrinseco di ogni essere umano;

III. Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli;

IV. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito, della persona malata e in fin di vita;

V. Attivazione di iniziative di carattere culturale ed editoriale, attività formative e quant'altro possa servire alla promozione della cultura di accoglienza della vita;

VI. Diffusione e promozione della conoscenza della fertilità, della procreazione responsabile e della regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia.

d. In riferimento alla promozione della cultura del volontariato,

l'Associazione promuove e partecipa, anche in collaborazione con altri Enti pubblici o del terzo settore e con altre OdV, ad iniziative rivolte

ai giovani e agli adulti, da realizzarsi nelle scuole e in tutte le altre strutture di aggregazione giovanile del territorio.

7. L'attività è svolta da:

- I. Volontari adeguatamente preparati tramite corsi di formazione interni, gestiti direttamente dall'Associazione, e/o esterni presso altre strutture;
- II. Volontari professionisti quali consulenti familiari, assistenti sociali, psicologi, medici ed altre figure funzionali al perseguimento delle finalità associative;
- III. Collaboratori, tra i quali assistenti sociali, ostetriche, medici, specialisti, psicologi, sociologi, avvocati ed altre figure professionali che condividono le finalità dell'associazione;

8. L'associazione potrà avvalersi:

- I. Di strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;
- II. Di collaborazioni e convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- III. Degli Enti del terzo settore.

9. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con regolamento o con atto equipollente degli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 3

Divieto di scopo di lucro - Risorse - Patrimonio

1. L'Associazione svolge senza scopo di lucro le attività di cui all'articolo 2 per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari associati, volontari non associati o delle persone aderenti agli enti associati e, ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

3. Lo status di associato è incompatibile con quello di lavoratore retribuito a qualunque titolo dall'Associazione, salve le deroghe di cui al co. 7 dell'art. 17, D.Lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita con denaro né con altra utilità. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dai regolamenti dell'Associazione o da atti equipollenti. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

5. Ogni volontario che presta la sua opera è assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

6. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento dei propri scopi da fonti diverse, quali:

- 
- a. Quote associative;
b. Contributi pubblici e privati;
c. Rimborsi da convenzioni;
d. Donazioni, liberalità, lasciti testamentari;
e. Rendite patrimoniali;
f. Attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d.lgs. 117/2017;
g. Proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali alle finalità proprie dell'Associazione.
7. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per l'esclusivo perseguimento delle finalità.
8. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori o collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
9. Il patrimonio dell'associazione non potrà mai essere inferiore alla somma di cui al quarto comma dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al predetto articolo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta o lo scioglimento dell'associazione.

ARTICOLO 4

Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano

1. L'Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano - MpVI), che è formata dalle associazioni locali denominate "Centro di aiuto alla vita", "Servizio di aiuto alla vita", "Movimento per la Vita", "Movit", o con altri simili nomi, la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.
2. Al Movimento per la Vita Italiano - MpVI pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni di cui al comma 1 del presente articolo e dei relativi marchi e simboli.
3. L'Associazione persegue i fini indicati nell'art. 3 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella Federazione regionale.
4. L'Associazione si impegna a sottoscrivere, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, un numero di abbonamenti al periodico del Movimento per la Vita Italiano - MpVI proporzionale al numero dei propri associati, come stabilito dal proprio Organo di Amministrazione.
5. L'Associazione:
- Regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
 - Risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
 - Versa al Movimento per la Vita Italiano - MpVI un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dall'Organo di Amministrazione della Federazione nazionale;
 - Collabora con le altre associazioni aderenti alla Federazione

Regionale per il conseguimento degli scopi sociali;

e. Fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute;

6. Per contribuire a risolvere difficoltà non superabili al livello l'Associazione locale può chiedere l'intervento del Presidente regionale, il quale a sua volta potrà chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

7. Qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'Associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, l'Associazione locale potrà rivolgersi al Collegio nazionale dei probiviri.

ARTICOLO 5

Ammissione degli associati

1. Sono associati i fondatori e coloro i quali, avendo accettato integralmente il presente Statuto e avendo chiesto di aderire con domanda scritta, sono ammessi con deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

2. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

4. L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. Lo status di associato può essere attribuito, con il procedimento di cui ai commi precedenti del presente articolo, anche ad Organizzazioni di Volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal co. 2, art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017; in ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

6. Il numero degli associati, giusto quanto previsto all'articolo 32 del D.Lgs. n. 117/2017, deve essere non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, se successivamente il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 del succitato articolo 32, esso deve essere integrato entro un anno.

ARTICOLO 6

Obblighi e diritti degli associati

1. Gli associati sono tenuti:

a. Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti, le deliberazioni e gli altri atti degli organi statutari;

b. A partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;

c. Ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana;

d. A versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea; l'Organo di Amministrazione può derogare, ove ritenuto opportuno, al presente comma;

e. Ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

2. Gli associati hanno il diritto di:

a. Eleggere gli organi statutari e di essere eletti negli stessi nel rispetto delle procedure di cui al presente statuto e ai regolamenti;

b. Essere informati sulle attività dell'associazione;

c. Frequentare i locali dell'Associazione;

d. Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

e. Concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;

f. Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

g. Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

h. Prendere visione dei bilanci, esaminare i libri associativi secondo le regole stabilite all'art. 14.

ARTICOLO 7

Scioglimento del rapporto associativo

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

a. Morte o estinzione in caso di persona giuridica;

b. Recesso;

c. Decadenza, per reiterato mancato pagamento della quota associativa;

d. Esclusione per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

2. Ciascun associato o aderente potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di corrispondere la quota per l'anno in corso.

3. Il mancato pagamento della quota associativa, entro i termini di approvazione del bilancio sociale, comporterà l'automatica decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito a sanare la morosità. Il socio, in ogni caso, non può votare, né essere eletto negli organi dell'Associazione, né assumere cariche statutarie in mancanza del versamento della quota associativa;

4. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con provvedimento motivato, sentito l'interessato e a questi è comunicata per iscritto. L'escluso potrà, nel termine di 20 giorni, ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta dei presenti nella prima seduta ordinaria utile.

5. La perdita dello status di associato ha effetto dall'annotazione nel libro degli associati e non comporta diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

ARTICOLO 8

Organi associativi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea;
 - b. L'Organo di Amministrazione, o Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. La Giunta esecutiva;
 - e. L'Organo di Controllo.
2. Tutte le cariche associative sono gratuite.

ARTICOLO 9

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica e/o avviso scritto in sede e/o sul sito associativo contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.
2. Qualora il Presidente risultasse cessato dalla carica per dimissioni o per le cause di cui all'art. 7 del presente Statuto, l'Assemblea è convocata dal Vicepresidente. In mancanza o intervenuta cessazione della carica dello stesso, essa è convocata dal Segretario. Se cessato o non eletto, vi provvede il Tesoriere e, solo in mancanza anche di quest'ultimo, il componente dell'Organo di Amministrazione più anziano di età.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione e delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
 - a. In prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti fisicamente o per delega;
 - b. In seconda convocazione, alla presenza dei soli associati intervenuti. Ai fini del calcolo dei quorum deliberativi sono considerate anche le deleghe.
5. Accertata la valida costituzione dell'Assemblea ordinaria, essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
6. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:
 - a. Determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
 - b. Nomina e revoca i membri dell'Organo di Amministrazione;
 - c. Nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo;
 - d. Approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale.
 - e. Provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti dell'Organo di Amministrazione di esclusione o non accettazione dell'adesione di un associato;

f. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

g. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.1 del D. Lgs. 117/2017, procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

h. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,

7. L'Assemblea Straordinaria può modificare lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati intervenuti fisicamente o mediante delega e deliberando a maggioranza dei presenti. Può deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente (di cui all'art. 10 co. 6 del presente statuto) ovvero dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

9. Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega, solo se affidata ad un associato, il quale non può essere portatore di più di 3 deleghe.

10. Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea sono documentati con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto in apertura di seduta.

ARTICOLO 10

Organo di Amministrazione o Consiglio direttivo

1. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

2. L'Organo di Amministrazione è composto dai membri eletti dall'Assemblea.

3. L'Assemblea determina discrezionalmente il numero di componenti l'Organo di Amministrazione, sempre dispari, non inferiore a 7.

4. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dalle Odv o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza e l'articolo 2475-ter del codice civile per quanto attiene il conflitto di interessi.

5. L'Organo di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

6. I componenti per i quali siano intervenute dimissioni o cause di cessazione dello status di associato di cui all'art. 7 del presente statuto, sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza, l'Assemblea provvede all'elezione suppletiva dei consiglieri cessati nella prima successiva riunione; Alla cessazione dello status di associato o alle intervenute dimissioni della maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione, si procede all'elezione di un nuovo Organo di Amministrazione.

7. Il Presidente non può superare il limite di rieleggibilità alla carica detenuta dei tre mandati consecutivi.

8. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito in seduta con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per quanto stabilito alla lettera a del successivo punto 9. Non

è ammesso il voto per delega.

9. L'Organo di Amministrazione:

a. Elegge al suo interno e revoca a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere ed eventuali altri incaricati cui attribuire compiti specifici.

b. Amministra l'organizzazione;

c. Attua le deliberazioni dell'assemblea;

d. Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

e. Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

f. Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

g. Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

h. È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;

i. Delibera sull'esclusione degli associati;

j. Accoglie o rigetta motivando, le domande degli aspiranti associati;

k. Adotta i regolamenti e gli altri atti equipollenti attuativi dello statuto.

10. Possono partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione, senza diritto di voto e non contribuendo alla costituzione del quorum di cui al comma 9 del presente articolo, i coordinatori delle sedi operative dell'Associazione.

11. Ai componenti dell'Organo di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso.

12. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11

Presidente - Vicepresidente - Segretario - Tesoriere

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed l'Organo di Amministrazione, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente, può assumere i poteri dell'Organo di Amministrazione sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

4. Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

5. Il Tesoriere coadiuva l'Organo di Amministrazione per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo; sovrintende alla

tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale; provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

6. Lo status di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere cessa per dimissioni, revoca, cause di cui all'art. 7 del presente Statuto, cessazione dello status di membro dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 12

La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta da un numero dispari di almeno 3 componenti.
2. L'Organo di Amministrazione procede nella prima seduta utile all'elezione dei membri della Giunta Esecutiva scelti fra i suoi componenti. La cessazione dalla carica di componente dell'Organo di Amministrazione comporta la cessazione dello status di membro della Giunta Esecutiva.
3. La Giunta Esecutiva ha funzioni esecutive delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e svolge la sua attività secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato dall'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 13

Organo di controllo

1. L'organo di controllo, è eletto dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. Ha composizione monocratica o collegiale a discrezione dell'Assemblea che, in caso di Organo di controllo collegiale, ne determina il numero dei componenti.
3. L'organo di controllo:
 - a. Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. Vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
 - e. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
 - f. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 - g. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti dal almeno uno dei componenti.

ARTICOLO 14

Revisione legale dei conti

Si applica l'articolo 31 del D.Lgs 117/17.

ARTICOLO 15

Bilancio di esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).
2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
3. Il bilancio di esercizio è redatto dal Tesoriere ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e sottoposto dall'Organo di Amministrazione all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio sociale, a carattere eventuale, è redatto ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017

ARTICOLO 16

Libri associativi

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a. Libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - b. Registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti in forma di atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.
2. I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e devono essere consultabili entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso di richiesta di copia per estratto, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ARTICOLO 17

Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'ODV e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura dell'Organo di Amministrazione, presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 18

Scioglimento - Liquidazione - Devoluzione patrimonio residuo

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della operatività dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 19

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

Clia Bush

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO:

(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto, Filippo Chiovari, Notaio in Codroipo, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Udine e Tolmezzo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 30/11/2023, rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge.

Codroipo, 29 luglio 2022, nel mio studio in Codroipo, via IV Novembre n. 6.

File firmato digitalmente dal Notaio Filippo Chiovari